

Ministero della Giustizia

*Banca dati e laboratorio Dna, Orlando: a magistrati e forze dell'ordine tecnologie all'avanguardia*

www.giustizia.it/ sabato 4 luglio 2015

Palazzo Chigi. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato in via preliminare lo schema del **Regolamento** previsto dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, di ratifica del Trattato di Prum. L'Italia ha provveduto in tal modo alla ratifica del Trattato di Prum, atto che rappresenta un completamento degli accordi di Schengen, che rafforza la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale e formalizza l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del Dna e a scambiare le relative informazioni sui dati l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati. Con il provvedimento è istituita una Banca dati presso il Ministero dell'Interno a cui si affianca il laboratorio centrale del Dna presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia.

"Con questi strumenti l'Italia sarà all'avanguardia nell'uso di tecnologie chiave, sempre più sicure ed affidabili, nella lotta delle forze dell'ordine contro i crimini violenti", dichiara il ministro della Giustizia Andrea Orlando che ha illustrato il provvedimento in Consiglio dei ministri.

"In questo periodo - ha continuato - sono infatti aumentate le preoccupazioni e l'allarme sociale su numerosi aspetti: la minaccia terroristica, con le necessità di rendere la collaborazione transfrontaliera sempre più efficace e immediata, i problemi derivanti dalle ondate migratorie, la cresciuta mobilità internazionale, ma anche l'impatto della criminalità comune, ed in particolare dei crimini violenti contro le donne".

"Offrire alla magistratura e alle forze dell'ordine strumenti avanzanti, funzionanti e rispettosi della tutela delle persone - ha concluso il Guardasigilli - consentirà non solo di assicurare alla giustizia chi si rende responsabile di reati, ma funzionerà anche da deterrente per i recidivi, che rappresentano larga parte degli autori di reati, determinando così un'opera fondamentale di prevenzione. Il tutto nel pieno rispetto delle norme della privacy".

#### A COSA SERVE

Gli obiettivi che l'adozione del regolamento consente sono molteplici: la garanzia delle necessarie tutele di privacy e anonimato, la maggiore certezza dei riscontri, la tempestività delle verifiche, il coordinamento di questi aspetti delle attività investigative. Per individuare i responsabili di azioni criminali e fermarli, ma anche per escludere chi non è coinvolto.

Non sarà un Grande Fratello genetico, ma uno strumento fondamentale in tema di innovazione, sicurezza e anche risparmio:

sul versante internazionale, rafforza la cooperazione tra Stati sul fronte delle prevenzione e repressione del terrorismo e dell'immigrazione clandestina;

sul versante interno, per la soluzione di casi giudiziari complessi, per il ritrovamento di persone scomparse, per l'identificazione di persone decedute rimaste non identificate.

Importanti indagini note alla cronaca non avrebbero avuto esito positivo senza il fondamentale strumento delle indagini sul Dna. Ovunque nel mondo l'adozione di nuove tecniche di indagine e di strumenti avanzati ha consentito di aumentare esponenzialmente il numero dei responsabili accertati di questi crimini. Ovunque i risultati sono clamorosi, anche nella soluzione dei cosiddetti cold case, i casi irrisolti da lungo tempo. In Germania, dove la Banca è operativa dal 1998 e sono custodite le tracce genetiche di oltre 500 mila autori di crimini, durante i primi sei anni sono stati risolti circa 18 mila casi.

## MOLTEPLICI UTILIZZI

Le prospettive di utilizzo sono molteplici: dalla riapertura di casi irrisolti alla migliore conduzione di indagini in corso, fino ad una più efficace investigazione dei reati a sfondo sessuale, dove le tracce biologiche sono ovviamente fondamentali.

## RISPARMIO

Inoltre, come svariati studi hanno già evidenziato, la semplificazione nelle indagini determinerà anche una rilevante riduzione di sprechi e di costi grazie alla maggiore efficacia di attività finora disperse sul territorio.

## A CHI SI RACCOGLIE IL DNA

Si potrà raccogliere il Dna di autori o presunti autori di reati non colposi, condannati in via definitiva, arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo, sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari. Ma sarà possibile anche catalogare materiale genetico di persone scomparse, decedute non identificate o non identificabili.

## PRIVACY E INTERVENTO GARANTE

Lo schema di regolamento che presentiamo oggi ha dovuto affrontare delicate tematiche legate alla tutela della privacy e ai temi della bioetica, al rispetto delle migliori regole tecniche nel prelievo e nell'analisi dei campioni. A tal fine abbiamo acquisito i pareri del Garante per la protezione dei dati personali con il quale sono stati definiti i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili inseriti nella banca dati nazionale del Dna, e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV).

## PERCHE' DUE STRUTTURE

La stessa creazione di due strutture, Banca dati e Laboratorio centrale, presso amministrazioni diverse, è frutto di una scelta consapevole, che consente di mantenere elevato il livello delle garanzie, evitando promiscuità che si potrebbero rivelare pregiudizievoli per la genuinità dei dati raccolti e analizzati. Vengono in particolare tenuti distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili (banca dati nazionale) dal luogo di estrazione degli stessi profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'Amministrazione penitenziaria), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle forze di polizia o altrimenti specializzati, come i R.I.S. di Parma).

A tutela della privacy, i profili ed i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono la diretta identificazione del soggetto cui sono riferiti. Per accedere alla banca dati la polizia giudiziaria e la stessa autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se positivo, potranno essere autorizzate a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo.

Sono, infine, specificamente disciplinati i casi di cancellazione del profilo del Dna e di distruzione del relativo campione biologico e posti limiti temporali massimi per la conservazione nella banca dati nazionale del profilo del DNA (quarant'anni) e del campione biologico (venti anni).

## PERSONALE

Sono stati previsti specifici ruoli tecnici all'interno dell'Amministrazione penitenziaria per la gestione del Laboratorio della banca dati Dna.

Con il d.lgs. n. 162/2010 si è proceduto ad integrare l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale. Si tratta ruoli tecnici (operatori, periti, biologi informatici) per i quali sono già stati espletati i concorsi, per un totale di 29 unità di personale.